




# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Risorse Umane  
Area Gestione Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente, Collaboratori Esperti Linguistici  
e Relazioni Sindacali

Decreto Rep. n. 128-2004  
Prot n. 1316  
Tit. VII/11  
del 19.01.2004



## IL RETTORE

VISTO il C.C.N.L. 13.05.2003 ed in particolare l'art. 11;

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona ed in particolare l'art. 14;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2003 in cui è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della normativa sul Diritto allo Studio", facente parte integrante dell'Accordo Integrativo sottoscritto in data 16.12.2003;

## DECRETA

di emanare il "Regolamento per l'applicazione della normativa sul Diritto allo Studio" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce forma integrante.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale.



IL RETTORE  
(Prof. Elio Mosele)



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "DIRITTO ALLO STUDIO"

(C.C.N.L. 13.05.2003 ART. 11)

### ART. 1

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi ai dipendenti **permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore.**

Tali permessi sono concessi:

- **per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio:**
  - di istruzione primaria
  - di qualificazione professionale
  - di istruzione secondaria
  - universitari
  - post-universitari

**rilasciati da Scuole/Università statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;**

- **per sostenere i relativi esami;**
- **per la preparazione dell'esame finale.**

### ART. 2

**I permessi straordinari retribuiti concessi per motivi di studio riguardano il 3% del personale contemporaneamente e sono reiterabili più volte, per la stessa percentuale del personale, nel corso dello stesso anno solare.**

**Qualora le richieste presentate dal personale a tempo indeterminato risultino inferiori al limite previsto, i permessi potranno essere concessi al personale assunto a tempo determinato con contratto di durata minima di due anni.**



## ART. 3

I corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sia quelli svolti **durante l'orario di lavoro** che quelli **programmati in ore diverse**, per agevolare il dipendente nel suo percorso formativo nell'ambito della normativa sul diritto allo studio.

Se il corso è svolto al di fuori dell'orario di lavoro, i permessi devono essere utilizzati **entro la data prevista** per sostenere i relativi esami e devono essere concordati con il **responsabile della struttura**.

Qualora il corso frequentato sia di durata superiore alle 150 ore, potranno essere concessi, a domanda, dei permessi recuperabili per le ore eccedenti.

## ART. 4

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo previsto, **la priorità** per la concessione dei permessi viene stabilita dal presente Regolamento.

La **precedenza** è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:

- della scuola media inferiore
- della scuola professionale
- della scuola media superiore
- universitari
- post-universitari
- dello stesso livello del titolo di studio già posseduto

Nell'ambito della **fattispecie** di cui al precedente punto, **la priorità** è accordata nel seguente ordine:

- ai dipendenti **iscritti regolari all'ultimo anno** del corso di studio;
- ai dipendenti **iscritti regolari all'anno del corso di studio che precede l'ultimo** e successivamente coloro che, nell'ordine, frequentino gli anni **ancora anteriori**;
- ai dipendenti studenti universitari e post-universitari iscritti fuori corso.



## ART. 5

A **parità di condizione**, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la precedenza è accordata, nell'ordine:

- ai dipendenti che **non abbiano mai** usufruito dei predetti permessi
- in subordine, ai dipendenti che ne abbiano usufruito in un **minor numero di volte**.

In caso di **ulteriore parità**, la precedenza è concessa nell'ordine:

- a) a chi ha figli, con riguardo al numero degli stessi;
- b) a chi ha familiari conviventi portatori di handicap.

In questi ultimi casi, a parità di condizioni, la precedenza è accordata alla donna, nel rispetto delle pari opportunità e nella consapevolezza del duplice ruolo che essa svolge nella famiglia e nel lavoro.

- c) a chi è più anziano di età.

## ART. 6

Gli interessati devono presentare domanda entro il **30 settembre** di ogni anno, **corredata del certificato di iscrizione al corso o con riserva di presentarlo non appena possibile**, comunque non oltre i trenta giorni dalla data di iscrizione al corso, se successiva al 30 settembre (o autocertificazione).

Nella domanda deve essere precisato il **periodo della frequenza**; se il corso è frequentato al di fuori dell'orario di servizio, dovrà essere precisato l'**esatto periodo** in cui si intende chiedere l'utilizzo delle ore di permesso.

Al termine del corso gli interessati dovranno produrre il **certificato** relativo agli **esami sostenuti**, indipendentemente dal risultato (o autocertificazione).

Gli interessati dovranno produrre apposita **autocertificazione** relativamente alle ore utilizzate per partecipare ai corsi e per la preparazione degli esami.